

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 480-B)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 6<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro) del Senato della Repubblica nella seduta del 6 dicembre 1972*

*modificato dalla 6<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 20 dicembre 1972 (V. Stampato n. 1329)*

**presentato dal Ministro delle Finanze**

**(Valsecchi)**

**di concerto col Ministro del Tesoro**

**(Malagodi)**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 21 dicembre 1972*

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernenti il trattamento dei pubblici esercizi e di taluni prodotti del settore alimentare agli effetti della imposta sul valore aggiunto

### DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernenti il trattamento dei pubblici esercizi agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto

Art. 1.

L'aliquota del 6 per cento prevista dal punto 4 della parte terza della tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, emanato in attua-

### DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernenti il trattamento dei pubblici esercizi e di taluni prodotti del settore alimentare agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto

Art. 1.

*Identico.*

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

zione della legge 9 ottobre 1971, n. 825, si applica anche alle somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi e nelle mense aziendali.

Art. 2.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1973.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 2.

Dopo il primo comma dell'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è inserito il seguente:

« Per le cessioni e le importazioni dei prodotti alimentari per i quali l'imposta generale sull'entrata e la parallela imposta sull'importazione si applicano con aliquota ordinaria o condensata non superiore al 3 per cento, l'aliquota dell'IVA si applica nella misura del 3 per cento per gli anni 1973 e 1974 ».

Art. 3.

*Identico.*